

# TOP NEWS FINANZA LOCALE

## TOP NEWS FINANZA LOCALE

|  |    |
|--|----|
| 27/04/2009 Il Sole 24 Ore  | 3  |
| <b>Moody's conferma la valutazione Aa2 al sistema Italia</b>                                     |    |
| 27/04/2009 Il Sole 24 Ore  | 4  |
| <b>ANCI RISPONDE</b>   |    |
| 27/04/2009 Il Sole 24 Ore  | 6  |
| <b>Senza la delibera paga il funzionario</b>   |    |
| 27/04/2009 Il Sole 24 Ore  | 7  |
| <b>Nei grandi appalti alleanze al vaglio della concorrenza</b>                                   |    |
| 27/04/2009 Il Sole 24 Ore  | 8  |
| <b>Fondo preventivo per ripianare l'eventuale «rosso» fuori bilancio</b>                         |    |
| 27/04/2009 Il Sole 24 Ore  | 9  |
| <b>Swap, radiografia completa nell'allegato</b>  |    |
| 27/04/2009 Il Sole 24 Ore  | 10 |
| <b>«Consolidato» pubblico con confini allargati</b>  |    |
| 27/04/2009 Il Piccolo di Trieste - Nazionale   | 12 |
| <b>Addizionale Irpef salita del 458% in sei anni Paghiamo 179 euro, la media nazionale è 104</b> |    |
| 27/04/2009 Corriere Economia - ECI   | 13 |
| <b>Veneto, imprese anti-Province</b>   |    |

# TOP NEWS FINANZA LOCALE

**9 articoli**

Rating sovrano

## Moody's conferma la valutazione Aa2 al sistema Italia

Isabella Bufacchi

L'Italia ha una «forza economica molto elevata»: è la settima economia al mondo per dimensioni e ha un tessuto economico molto diversificato, è il quinto maggior esportatore di beni manufatti e gode di un basso tasso di indebitamento dei privati: per tutti questi motivi, il rating "Aa2" assegnato da Moody's nel maggio 2002 alla Repubblica italiana a tutt'oggi è valido con prospettive che restano «stabili». Il quadro tuttavia non è privo di ombre: l'ampiezza del debito pubblico, la mancanza di dinamismo economico, i problemi strutturali, gli spazi di manovra fiscale «limitati», un disavanzo pubblico che nel 2009 supererà i limiti imposti da Maastricht e un debito/Pil proiettato per il 2010 verso quota 113 per cento.

È questa l'essenza della nuova analisi sul rating sovrano dell'Italia di Moody's pubblicata oggi: la crisi per ora non mette in pericolo la "Aa2" ma «la potenziale riduzione del gettito tributario e gli incentivi fiscali extra imposti dal contesto recessionistico rendono più complicato il controllo del debito pubblico». Il rapporto, un appuntamento di routine divenuto molto atteso dai trader che devono affrontare una violenta crisi dei credito sconfinata sul rischio-sovrano, esce all'inizio di una settimana di aste pesanti per il Tesoro: oggi vanno in asta BoT e CTz per 16 miliardi e nel corso della settimana saranno offerti CcT e BTp fino a 15 miliardi.

L'analisi sull'Italia, a firma di Alexander Kockerbeck vice president-senior credit officer per il gruppo dei rating sovrani di Moody's, torna a spiegare il perché della conferma del rating "Aa2": «Moody's ritiene che l'Italia non si discosti di molto dalle sue omologhe europee (altri Stati con stesso rating ndr.) in termini di basso rischio di eventi negativi nel corso della crisi economica e finanziaria globale». La minore esposizione globale delle banche, la maggiore solidità dei bilanci privati riducono il rischio che le passività del settore privato siano trasferite sui conti dello Stato.

Secondo questa agenzia, che mantiene per l'Italia un rating sovrano di un gradino più elevato rispetto a Fitch (AA-) e di due gradini al di sopra di Standard & Poor's (A+), «la Aa2 assegnata ai titoli di Stato italiani riflette una forza economica molto elevata, mentre risente dei livelli lievemente inferiori per quanto riguarda l'assetto istituzionale e la forza finanziaria del Governo». La valutazione di Moody's infatti si basa sulle dimensioni dell'economia, il grado di diversificazione e i redditi pro-capite: il rapporto ricorda che l'Italia è la settima economia al mondo per dimensioni, il quinto maggior esportatore di beni manufatti.

Il livello "Aa2" tuttavia si trova due gradini sotto la blasonata "AAA": e questo perché il rating italiano è limitato «dal peso del debito pubblico, data la sua ampiezza, e dalla relativa mancanza di dinamismo economico a fronte di problemi strutturali quali il calo e l'invecchiamento demografico». Pertanto, ha sostenuto Kockerbeck, lo spazio di manovra fiscale del Governo è limitato, così come «sono limitate le possibilità di ridurre il carico del debito pubblico». Per Moody's gli sforzi messi in atto dall'Italia verso la riduzione dei rapporti di indebitamento «hanno perso slancio negli anni passati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## ANCI RISPONDE

### **Personale, distacchi possibili anche per chi ha violato il Patto** Emilia Greco

Gli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2008 possono comunque reclutare personale distaccato ricorrendo all'articolo 14 del contratto nazionale del 22 gennaio 2004.

Questa posizione, già espressa dall'Anci, è stata confermata dal Viminale con un parere reso a una Pa «non virtuosa». Secondo il Ministero la previsione dell'articolo 14 «non si sostanzia quale nuova assunzione in quanto, come chiarito con la dichiarazione congiunta n. 10, allegata al contratto, resta ferma l'unitarietà e l'unicità del rapporto di lavoro del dipendente con l'amministrazione di appartenenza, anche se il lavoratore svolge le proprie prestazioni a favore di due datori di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale, analogamente a quanto avviene nelle convenzioni tra enti per lo svolgimento associato di funzioni e servizi».

Le amministrazioni non rispettose del patto di stabilità interno nell'anno precedente, che si trovino in situazione di difficoltà organizzative, possono dunque farvi fronte ricorrendo all'assegnazione di personale ai sensi della citata disposizione senza contravvenire al divieto assunzionale, posto per gli enti che non hanno rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno dall'articolo 76, comma 4 del DI 112/2008 convertito in legge 133/2008.

La convenzione

Questo Comune intende convenzionarsi con un Comune limitrofo per consentire alla Responsabile dell'Ufficio tributi di prestare la propria attività, presso l'altro Comune, che necessita di assistenza per i ruoli Tarsu. La convenzione può stabilire quale compenso da erogare un importo a forfait, sulla base delle ore che presumibilmente svolgerà e delle spese di viaggio? La dipendente deve essere pagata dall'Ente di appartenenza con successivo rimborso da parte dell'Ente utilizzatore ?

Per risolvere il problema segnalato esistono due ipotesi: a) l'articolo 14 del Ccnl 2004 che consente un utilizzo condiviso dello stesso lavoratore da parte di due enti, attraverso una distribuzione dell'ordinario lavoro settimanale; b) se si esclude l'ipotesi a), resta a disposizione la sola disciplina del comma 557 della legge finanziaria 2005 che consente agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di avvalersi della collaborazione di dipendenti a tempo pieno di altri enti; in tal caso si può ipotizzare un rapporto di lavoro ulteriore e diverso da quello già in corso, come disciplina molto speciale che supera il divieto del doppio lavoro nella Pa. Su questa problematica segnaliamo, per maggiori dettagli, il parere del Consiglio di Stato n. 2141 del 15 maggio 2005 e il parere della Sezione di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 3.09 (consultabili sui relativi siti istituzionali. Il trattamento economico relativo al secondo rapporto di lavoro dovrebbe essere erogato dall'ente che utilizza concretamente il lavoratore anche se riteniamo opportuno un raccordo tra

i due enti interessati anche

per gli aspetti contributivi e fiscali. Deve trovare, in ogni caso, applicazione il Ccnl degli enti locali.

Il vice segretario

Si chiede se al vice segretario già titolare di posizione organizzativa possa riconoscersi una indennità di posizione pari, complessivamente, a 16.000 euro in presenza del servizio associato con altro Comune dell'Ufficio di segreteria, nella cui convenzione, tra l'altro, sono previste, per lo stesso vice segretario, l'assunzione di funzioni vicarie in caso di vacanza, assenza o impedimento del segretario titolare.

Al vice segretario, già titolare di posizione organizzativa, potrebbe riconoscersi, ai sensi dell'articolo 14 commi 4 e 5 del Ccnl 22 gennaio 2004, una retribuzione di posizione organizzativa di 16.000 euro, solo se anche nel secondo Comune lo stesso risultasse responsabile di posizione organizzativa.

### L'indennità

Se due amministrazioni comunali si convenzionano per l'utilizzo part-time di una unità lavorativa, alle dipendenze di uno dei due Comuni, può essere a essa riconosciuta una indennità del 25% dello stipendio, in analogia con quanto viene applicato per i segretari comunali convenzionati ?

Nel caso di due Amministrazioni comunali che si convenzionano per l'utilizzo part-time di una unità lavorativa già alle dipendenze di uno dei due Comuni, si ritiene che non possa essere riconosciuta alla stessa un'indennità del 25% dello stipendio, in analogia con quanto viene applicato per i segretari dei Comuni convenzionati perché i vigenti Ccnl di comparto non lo permettono e nella fattispecie si possono utilizzare solo le disposizioni di cui all'articolo 14 del Ccnl 22 gennaio 2004.

«Il Sole-24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web [www.ancitel.it](http://www.ancitel.it). I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole-24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail «[ancirisponde@ancitel.it](mailto:ancirisponde@ancitel.it)».

Cassazione. Spese non autorizzate

## Senza la delibera paga il funzionario

IL PRINCIPIO Nelle forniture prive del via libera ufficiale l'obbligazione intercorre fra l'azienda erogatrice e chi ha consentito l'attività

Vittorio Italia

L'azione per il pagamento di lavori pubblici eseguiti da una società di costruzioni in base ad un incarico conferito da amministratori comunali, ma senza preventiva delibera di autorizzazione di spesa, non va proposta contro il Comune, ma nei confronti degli amministratori che hanno conferito l'incarico.

Così ha deciso la Corte di cassazione, sezione I civile, nella sentenza 4020/2009, con cui è stata giudicata legittima la sentenza che aveva respinto la domanda proposta contro il Comune per ottenere il pagamento, ed aveva precisato che essa avrebbe dovuto essere rivolta contro gli amministratori comunali.

Il caso riguardava alcuni lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico di un Comune, necessari per consentire l'inizio delle lezioni. Alcuni funzionari comunali avevano affidato l'incarico a una società di costruzioni, assicurando che si sarebbe successivamente proceduto alla regolarizzazione della spesa mediante apposita delibera.

Le cose però sono andate diversamente, perché mentre i lavori di manutenzione sono stati eseguiti, non vi è stata alcuna delibera di regolarizzazione della spesa, e il pagamento di conseguenza non è avvenuto.

Dopo vari solleciti, la società ha citato in giudizio il Comune, chiedendo il pagamento dei lavori. Dopo due gradi di giudizio, si è pervenuti alla Corte di cassazione, che ha stabilito i seguenti importanti principi:

e nell'ipotesi di forniture di beni e servizi prive di delibera autorizzativa di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario che ha consentito la fornitura medesima; r l'obbligazione non sorge a carico dell'ente pubblico, ma è a carico dell'amministratore o funzionario che ha disposto o lasciato eseguire, in violazione alla legge, le forniture;

t lo scopo della norma relativa alla preventiva deliberazione di spesa è quella di impedire che un'irregolarità negoziale di un funzionario faccia sorgere un'obbligazione giuridica a carico dell'ente stesso;

u deve esser tutelato anche l'affidamento "incolpevole" del privato fornitore, che non è tenuto a sapere quali soggetti siano legittimati ad assumere impegni negoziali per il Comune.

La sentenza, che è ampiamente motivata, è esatta. Essa trova conferma nell'articolo 19, comma 4 del Testo unico degli enti locali (Dlgs 267/2000), dove si stabilisce che quando manca l'impegno contabile, o non sono state seguite le procedure per i casi di urgenza, «il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura». Tale regola è simmetrica all'articolo 28 della Costituzione, il quale prescrive che i funzionari e i dirigenti dello Stato e degli enti pubblici sono "direttamente" responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[www.ilsole24ore.com/norme](http://www.ilsole24ore.com/norme)

La sentenza della Cassazione

Consiglio di Stato. Lo stop dipende dal quadro territoriale

## Nei grandi appalti alleanze al vaglio della concorrenza

«Ati» bocciate quando distorcono il mercato

Alberto Barbiero

Gli appalti pubblici di grandi dimensioni possono configurare un mercato rilevante per la concorrenza tra imprese, e in questo quadro le associazioni temporanee tra imprese non devono tradursi in intese anticoncorrenziali.

Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza 1796/2009, ha affermato che anche una fetta di territorio può essere qualificata come «mercato rilevante», se domanda e offerta si incontrano in condizioni di autonomia rispetto ad altri ambiti anche contigui. In base a tale presupposto, le gare possono costituire un mercato a sé, in quanto la definizione varia da caso a caso.

Ricadono in tale prospettiva, ad esempio, molti appalti indetti da Consip, poiché si tratta di procedure centralizzate, che concentrano gran parte della domanda proveniente dalle Pa e possono estendere l'ambito di operatività anche alla domanda di altri enti pubblici.

In base a tali criteri possono assurgere a dimensioni importanti in chiave anti-restrizioni concorrenziali anche le gare indette da centrali di committenza territoriali o da enti associati, riferite ad acquisizione di beni o servizi per un numero rilevante di potenziali aderenti, quando le attività o i prodotti sono oggetto di un confronto coinvolgente la maggior parte dei principali competitori.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che in alcune gare, bandite in un ambito territoriale in cui uno degli aderenti all'Ati già opera come titolare attuale del servizio (cosiddetto incumbent), possono essere strutturate intese per conferire allo stesso attore principale massima autonomia nel definire modalità di intervento ed eventuale quota di partecipazione degli altri soci. Il quadro normativo non permette però intese restrittive: pertanto, quando gli enti locali indicano una maxi-gara, gli operatori economici del settore non sono autorizzati a porre in essere condotte dannose per la concorrenza.

La circostanza che Ati e consorzi siano strumenti giuridici tipizzati non esclude la loro contrarietà al diritto antitrust, se la loro causa sia illecita in quanto volta a definire un assetto del raggruppamento contrario al corretto sviluppo delle dinamiche concorrenziali. L'Ati, proprio in quanto strumento di collaborazione tra le imprese, può facilmente prestarsi a un uso restrittivo della concorrenza, attuale o potenziale, tra le imprese stesse.

La costituzione di Ati sovradimensionate rispetto ai requisiti previsti dai bandi di gara costituisce uno dei principali indicatori del comportamento distorsivo, in quanto la sproporzione del rapporto tra i soggetti associati rispetto alle effettive esigenze di partecipazione alle gare delinea l'aggregazione come accordo che limita le possibilità di intervento delle imprese nel confronto concorrenziale.

Anche l'Autorità sugli appalti Gcm ha più volte auspicato che le stazioni appaltanti, pur nel silenzio della legge, limitino la possibilità di associarsi in Ati da parte di due o più imprese che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i requisiti di gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[www.ilsole24ore.com/norme](http://www.ilsole24ore.com/norme)

Il testo della sentenza

L'accantonamento non cancella l'obbligo del riconoscimento consiliare

## **Fondo preventivo per ripianare l'eventuale «rosso» fuori bilancio**

CASI PARTICOLARI La legittimità degli oneri dovuti a procedure di ricapitalizzazione dipende dall'utilità effettiva dell'operazione

Marzia Bardascino

Carmine Cossiga

Il principio n. 2, riformato nei giorni scorsi dall'Osservatorio, detta nei 18 punti in chiusura i criteri per rendere di più facile e sicura applicazione il quadro normativo sui debiti fuori bilancio.

La locuzione "fuori bilancio" è riferibile a spese non considerate, per nulla o in parte, nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio e perfezionate dalla Giunta con il Peg. Viene precisato che l'articolo 194 del Tuel rappresenta una norma di carattere eccezionale finalizzata solo a ricondurre nel sistema di bilancio particolari tipologie di spese assunte in violazione delle norme di contabilità pubblica. I principi generali dell'ordinamento richiedono di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, e di adottare contestualmente gli atti necessari a preservare gli equilibri ed evitare interessi e spese di giustizia. Al verificarsi di tale circostanza, il Consiglio deve accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'articolo 194 del Tuel, e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità del l'ente, individuando le risorse disponibili. A tal fine si può provvedere con nuove entrate o riduzione di spese correnti, con l'eventuale avanzo di amministrazione, con le disponibilità derivanti dall'adozione di un piano triennale di riequilibrio, con la vendita di patrimonio e, infine, con la contrazione di mutuo (solo per investimenti).

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, anche a seguito di procedure esecutive esercitate a carico del tesoriere, il Consiglio non dovrà riconoscere la legittimità del debito che già esiste, ma ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso. Non sono invece equiparabili alle sentenze esecutive, né riconducibili al concetto di debito fuori bilancio, gli accordi transattivi che presuppongono la decisione dell'ente di pervenire a un accordo con la controparte per cui è possibile per l'ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento.

Il debito derivante da ricapitalizzazione, cioè la specifica azione di ricostituzione del capitale sociale, è riconoscibile per le sole società di capitali attive nei servizi pubblici locali e non è suscettibile di interpretazione estensiva. Per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera e) dell'articolo 194 va valutata la sussistenza dell'utilità conseguita in relazione alla realizzazione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'ente.

L'utilità corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal terzo che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente. Diversamente il rapporto obbligatorio si instaurerà tra il privato creditore e il pubblico funzionario o amministratore che ha disposto l'ordinazione consentendo la fornitura di beni o servizi in violazione di legge. In occasione di contratti di prestazione d'opera intellettuale, l'ente deve determinare compiutamente, anche in fasi successive, l'ammontare del compenso per evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa assunto.

Il regolamento di contabilità dell'ente potrà disciplinare l'assunzione di ulteriore impegno, per spese eccedenti l'impegno originario, dovute a cause sopravvenute e imprevedibili. Il principio contabile prescrive infine che l'ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio. Ciò non di meno, sussiste sempre l'obbligo, in caso in cui insorgano dei debiti, di attivare la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito insorto, senza attendere l'appuntamento annuale del riequilibrio o del rendiconto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strumenti derivati. Che cosa riportare nei conti

## Swap, radiografia completa nell'allegato

GLI ELEMENTI NECESSARI La nota che accompagna preventivo e consuntivo deve contenere anche il mark to market trimestrale e i flussi potenziali a 5 anni

Patrizia Ruffini

Criteri di contabilizzazione dei flussi finanziari generati dai contratti e contenuto della nota informativa da allegare al bilancio sono le due novità sui derivati contenute nei nuovi principi contabili varati lunedì scorso dall'Osservatorio. Che, muovendosi in sintonia con le indicazioni arrivate dalla Corte dei conti, rimediano al vuoto normativo che ancora interessa la materia.

Il principio n. 3, al punto 173, nella parte dedicata alla relazione al rendiconto, fissa il contenuto della nota informativa da allegare al bilancio per evidenziare oneri e impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, per effetto degli swap (articolo 62, comma 8, legge 133/2008). La nota deve comprendere: le informazioni relative ai flussi differenziali generati a partire dalla data di stipula del contratto, a quelli potenziali previsti per i prossimi 3/5 anni, al mark to market su base trimestrale ed una relazione sull'andamento dell'operazione. Il principio n. 2 si occupa invece della contabilizzazione, e al punto 24, impone che i flussi del debito originario trovino separata contabilizzazione rispetto ai saldi differenziali (attivi o passivi) dello swap correlato.

I differenziali annuali di interessi vanno contabilizzati a seconda del loro segno: se positivo fra le «entrate extratributarie» (Titolo III), se negativo fra le «spese correnti» (Titolo I). Completando queste indicazioni con quelle della codifica Siope, i flussi attivi vanno inseriti alla categoria 3 «interessi su anticipazioni e crediti», codice gestionale Siope 3325 «interessi da operazioni in derivati», quelli passivi vanno iscritti all'intervento 06 «interessi passivi e oneri finanziari», codice gestionale Siope 1626 «interessi passivi per operazioni in derivati». I principi contabili vanno oltre e fissano dei limiti sull'utilizzo delle risorse generate dalle operazioni, vincolandole in un apposito fondo, che confluisce nell'avanzo di amministrazione, destinato a garantire i rischi futuri del contratto o direttamente destinabile al finanziamento di investimenti.

Per lo stesso principio di tutela degli equilibri di bilancio, le entrate "una tantum" conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento (gli up front) vanno contabilizzati fra le «entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti» (Titolo IV), categoria 4 «trasferimenti da altri enti del settore pubblico, contributi diversi da altri enti pubblici». Il mantenimento dell'entrata al Titolo IV, anche dopo che l'articolo 62 della legge 133/2008 (sostituito dall'articolo 3 della legge 203/2008) ha definito l'up front come debito, rende l'operazione neutrale per il Patto di stabilità (entrata e spesa di investimento rientrano nei saldi rilevanti). Più della categoria 4, però, il riferimento corretto sarebbe stata la 5 («trasferimenti di capitale da altri soggetti»). La scelta del Titolo IV, in ogni caso, si colloca di per sé in contrasto con il diffuso orientamento a collocare l'upfront al titolo V, tra i debiti.

Non ha trovato invece risposta nei principi l'indicazione delle regole di iscrizione in bilancio del valore di estinzione del contratto. Al riguardo, si ritiene che l'eventuale valore positivo debba essere inserito al Titolo III delle entrate, alla categoria 5 «proventi da imprese e da soggetti privati»; mentre l'eventuale importo negativo andrebbe previsto all'interno del Titolo I delle spese, all'intervento 8 «oneri straordinari della gestione corrente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contabilità. Approvati i nuovi principi dell'Osservatorio del Viminale

## «Consolidato» pubblico con confini allargati

LE DIFFERENZE DAL PRIVATO Anche realtà diverse dalle società di capitali possono rientrare e non è essenziale il vincolo partecipativo

Stefano Pozzoli

Mentre le riforme contabili che passano da un intervento legislativo, a partire dall'introduzione del bilancio consolidato prevista dalla legge delega sul federalismo fiscale, hanno bisogno ancora di tempi lunghi, novità concrete per i bilanci di Comuni e Province arrivano dal Viminale.

Lunedì scorso l'osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ha infatti approvato un gruppo di nuovi principi contabili chiamati a indirizzare l'azione degli operatori locali.

Un principio importante, caldeggiato con forza dal presidente dell'Osservatorio Francesco Staderini, riguarda proprio il bilancio consolidato (principio n.4).

Il principio verrà ora inviato alle istituzioni e alle associazioni interessate per ricevere un loro parere e sarà, con ogni probabilità, oggetto di sperimentazione pratica anche in alcuni enti locali.

Secondo il principio 4 ora licenziato, il bilancio consolidato dovrà essere in grado di rappresentare correttamente la situazione patrimoniale e gli andamenti economici e finanziari complessivi del gruppo ente locale e, al tempo stesso, di dare informazioni analitiche sui risultati dei principali settori in cui l'ente locale interviene.

Rispetto ai principi di natura privatistica, quale l'OIC 17, il principio definisce in modo più lato le figure che possono rientrare nell'area di consolidamento sia per figura giuridica (non solo le società di capitali) sia perché non ritiene essenziale il vincolo partecipativo (a esempio sono consolidabili anche le Fondazioni), a condizione che ciò venga previsto negli atti di programmazione.

In merito ai «modelli contabili» viene richiesto di redigere un bilancio consolidato di competenza economica, che sia rispettoso dei principi contabili di natura civilistica (o degli lfrs, nella remota ipotesi in cui siano prevalenti nel gruppo) seguendo uno schema che viene prodotto in un allegato che costituisce parte integrante del principio 4.

Oltre a ciò, il principio permette di utilizzare per l'aggregazione dei valori anche i soli valori contabili, dunque senza attribuzione dell'avviamento alle diverse attività e passività. Questo fatto rappresenta una indubbia semplificazione per il redattore del documento, che altrimenti avrebbe dovuto attribuire prioritariamente alle attività l'eventuale differenza di consolidamento. Il mantenimento dei valori contabili, per altro, viene considerato coerente con lo spirito del rendiconto dell'ente, che non ha un orientamento di mercato (e quindi di fair value).

Il metodo di consolidamento previsto è quello integrale con l'evidenziazione nel patrimonio netto delle quote di pertinenza dei terzi, tranne che per le aziende sottoposte a controllo congiunto, per le quali si propone il consolidamento proporzionale in linea con i principi contabili privatistici.

Ancora, viene proposto un trattamento separato per l'elisione di quelle poste che rappresentano valori reciproci, ma che soffrono di un trattamento fiscale diverso tra controllata e controllante.

Nel caso di una operazione soggetta ad Iva indetraibile per l'ente locale, ad esempio, si procederà ad elisione del solo imponibile, mentre l'Iva dovrà essere considerata un puro costo per il comune o la provincia.

Sono poi richieste numerose informazioni integrative, da inserire nella relazione sulla gestione o nella apposita nota integrativa, che riguardano sia le società escluse dal consolidamento, sia i dati essenziali dei servizi erogati dall'ente direttamente o tramite azienda partecipata.

Infine, dal momento che l'applicazione pratica del principio e la redazione del bilancio consolidato non è priva di complessità tecnica, viene prevista una sorta di «disciplina transitoria».

Nel primo triennio di adozione è infatti possibile redigere il bilancio consolidato limitatamente alle società in-house o alle sole società di capitale, e limitare il calcolo dei saldi infragruppo ed approvare il bilancio

consolidato, con delibera di consiglio, in un momento diverso dal rendiconto dell'ente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Addizionale Irpef salita del 458% in sei anni Paghiamo 179 euro, la media nazionale è 104

L'aliquota cittadina è la più alta della provincia. Sgonico, Duino e Monrupino non la applicano - Dal 2009 sono esonerati dal versamento oltre seimila triestini con reddito fino a 7500 euro

di *MATTEO UNTERWEGER*

Un aumento del 458 per cento rispetto al 2002. Parliamo di addizionale comunale Irpef e, nel dettaglio, dell'incremento relativo al gettito medio per il singolo contribuente, passato, nel Comune di Trieste, da 39 a 179 euro a distanza di sei anni. La media nazionale è di 104 euro, in Friuli Venezia Giulia di 91 mentre quella provinciale di 171. In realtà, la vera impennata in città è datata 2007: in quell'anno infatti si sono avuti i primi effetti in termini di trattenuta, dopo l'innalzamento dell'aliquota al massimo consentito dalla legge (0,8%), stabilita dal municipio nel 2006. Fino a quell'anno, la percentuale relativa all'Imposta sul reddito delle persone fisiche era rimasta ferma allo 0,2%. Una scelta, quella dell'amministrazione Dipiazza, dettata dalla crescita della spesa per il Comune, innescata non solo dall'andamento inflazionistico ma anche dai costi collegati ai nuovi servizi messi a disposizione dei cittadini. Non solo, però. I vertici del municipio hanno puntualizzato recentemente come un eventuale abbassamento non sia possibile per altri due ordini di motivi: la copertura delle spese straordinarie e il gettito Ici che, anche per la mancanza sul territorio di un alto numero di industrie e aziende di grandi dimensioni, non riesce ad assicurare un flusso di denaro in entrata particolarmente consistente. Peraltro, da quest'anno, oltre seimila contribuenti triestini - quelli il cui reddito annuale non oltrepassa la quota di 7500 euro - saranno esentati dall'addizionale comunale Irpef.

Lo 0,8% rappresenta comunque il dato più alto fra le aliquote della provincia: Muggia l'ha fissata allo 0,4 mentre San Dorligo della Valle allo 0,5. Sgonico, Duino Aurisina e Monrupino non la applicano. L'aliquota media, sommate le tre amministrazioni che l'adottano, è attualmente dello 0,567 per cento.

Il quadro è stato elaborato dal Centro studi Sintesi di Venezia su commissione della Cisl Funzione Pubblica. Dagli approfondimenti svolti, è emerso come nel 2008 siano stati 6.133 i comuni italiani a prevedere l'addizionale, il 75,7% del totale. In Friuli Venezia Giulia sono stati invece il 57,5% (nella provincia di Trieste, appunto, il 50%). Va sottolineato come inizialmente nel 1999 - il periodo d'imposta da cui ha iniziato a decorrere - era stato solo il 30% dei comuni del Paese ad adottarla, intraprendendo la via del decentramento fiscale.

Proprio la Cisl ritiene che l'addizionale Irpef rappresenti un tassello fondamentale in una prospettiva di riassetto federale del sistema fiscale. «L'attuazione di un federalismo fiscale solidale e responsabile è una necessità che non può essere rinviata», afferma Giovanni Faverin, segretario della Cisl Fp. Che aggiunge: «Deve rappresentare anche un'occasione per riequilibrare il nostro sistema fiscale in direzione di una maggiore equità e di un riallineamento con gli standard europei. In questo senso, c'è una chiara convergenza di interessi di tutte le categorie produttive, dei lavoratori dipendenti così come degli artigiani: l'attuazione del federalismo sarà utile - spiega ancora Faverin - se riuscirà a produrre nel sistema un risparmio di risorse e non un aggravio di spesa».

Voti e territorio L'ex presidente della Confindustria regionale promuove un comitato pro astensione. Aderiscono Calearo (Pd) e Santo Versace (Pdl)

## Veneto, imprese anti-Province

Rossi Luciani, Carraro e Salamon insieme per boicottare le elezioni degli enti  
ROBERTA SCAGLIARINI

La politica «non c'entra. Siamo solo un gruppo di persone di buona volontà che vogliono contribuire a rendere sostenibile il nostro Stato: più competitivo e meno costoso». Luigi Rossi Luciani, ex presidente di Confindustria Veneto, è tornato a fare l'imprenditore a tempo pieno nel suo gruppo di elettronica Carel. Non milita in alcun partito ma non si accontenta di stare a guardare. Così con un gruppo di amici, per lo più veneti, imprenditori e manager, ha deciso di «fare qualche cosa per far rispettare gli impegni presi in campagna elettorale da tutti i leader politici: abolire le Province». L'indicazione della squadra è semplicemente quella di non votare per le Province alle elezioni amministrative di giugno. C'è un sito internet (Nonserve-nonvoto.it) che spiega perché astenersi e racconta chi sono i sostenitori dell'iniziativa. Nel comitato promotore oltre a Rossi Luciani c'è Marina Salamon, titolare del gruppo di abbigliamento Altanae della società di sondaggi Doxa, l'amministratore delegato di Coin, Stefano Beraldo, e tre imprenditori prestati alla politica. E cioè Santo Versace fratello di Gianni, azionista del gruppo omonimo dell'alta moda e deputato del Popolo della Libertà. Poi Massimo Calearo, ex leader di Federmeccanica e deputato Pd, e Massimo Carraro. Quest'ultimo è indicato a Padova come uno degli industriali emergenti della città del Santo. Carraro (che non è parente del più famoso Mario) sfidò Giancarlo Galan alle regionali con una lista civica e poi, sconfitto, tornò nella piccola azienda di cinturini e, a forza di acquisizioni, ne fece un gruppo da 250 milioni. Suoi sono diventati i gioielli Morellato, gli orologi Sector e un portafoglio di brand del lusso in licenza. L'imprenditore è capolista del Pd per le prossime elezioni a Padova. «Il nostro però non è uno schieramento partitico - precisa Rossi Luciani - anzi alcuni di noi hanno idee diverse. Però abbiamo un obiettivo comune che è quello della semplificazione dei processi pubblici. Il nostro invito a disertare le elezioni provinciali è un modo per contarci, al di là di una certa quota di astensionismo fisiologico». L'iniziativa vuole essere a-politica ma i promotori sono consapevoli del fatto che porta con sé un rischio politico. Più proseliti fa il comitato astensionista nei due schieramenti principali (Pdl e Pd) più sale la probabilità che nelle urne provinciali vinca l'unico movimento che non appoggia l'abolizione degli enti locali: la Lega. «E' un rischio che vale la pena di correre - dice l'ex numero uno degli industriali veneti - ed è un prezzo che bisogna pagare se si vuole iniziare a fare qualcosa». Lo diceva già Francesco Crispi nel 1870, spiega il sito degli imprenditori, che le Province non sono utili, ma da allora si sono moltiplicate fino ad arrivare a 107. Danno lavoro a 4200 politici di professione e impiegano gran parte del loro bilancio per sostenere se stesse.

Foto:

Foto: Impresa Ex presidente di Confindustria Veneto, Luigi Rossi Luciani, promuove l'abolizione delle Province